

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORIGINALE

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di giugno alle ore 18,00, nella sala delle adunanze del Comune di Succivo, situata in Piazza IV Novembre, convocato nelle forme di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria. Risultano all'appello nominale presenti :-

qualifica	Cognome e nome	P/A		Cognome e nome	P/A
<i>Sindaco</i>	TINTO ANTONIO	P	<i>Consigliere</i>	PAPA FRANCESCO	A
<i>Consigliere</i>	NARDACCIO FRANCESCO	P	<i>Consigliere</i>	MARSILIO ANTONIO	A
<i>Consigliere</i>	SERRA GENNARO	P	<i>Consigliere</i>	DELL' AVERSANA FRANCESCO	A
<i>Consigliere</i>	IOVINELLI AMEDEO	P	<i>Consigliere</i>	D'ERRICO ANTONIO	A
<i>Presidente</i>	MORELLI FRANCESCO	P			
<i>Consigliere</i>	DELL' AVERSANA EDUARDO	P			
<i>Consigliere</i>	AULETTA RAFFAELE	P			
<i>Consigliere</i>	DI SANTILLO SALVATORE	P			
<i>Consigliere</i>	PASCALE FRANCESCO	P			

Totale presenti : 9 totale assenti : 4

Presiede la seduta : dott. Francesco Morelli nella sua qualità di Presidente ;

Redige il verbale il Segretario Comunale : dott. Marco Verdicchio ;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente invita i presenti a deliberare sul seguente argomento:

n. 8 dell'8 giugno 2015

Oggetto

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE CONTRASTO della POVERTÀ per la CONCESSIONE di SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI e AUSILI FINANZIARI e l'ATTRIBUZIONE di VANTAGGI ECONOMICI di QUALUNQUE GENERE a PERSONE ed ENTI PUBBLICI e PRIVATI, APPROVATO con DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE n. 16 del 14.4.2003.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA di CASERTA)

il CONSIGLIO COMUNALE

VISTE:

- la allegata proposta di deliberazione avente pari oggetto, avanzata dal Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile e il regolamento alla stessa allegato;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

ATTESA la propria competenza a procedere;

CONSIDERATO che sull'allegata proposta la IV Commissione Consiliare, debitamente convocata, riunitasi lo scorso 1° giugno, si è espressa in maniera favorevole;

UDITA la discussione sull'argomento di seguito riportata nei tratti salienti:

il Sindaco fa presente che l'attenzione dell'amministrazione per i servizi sociali si inverte non sono nella spesa ma anche nell'attenzione ad una compiuta regolamentazione dei finanziamenti attraverso l'aggiornamento di un regolamento comunale ormai risalente a dodici anni fa quando la situazione finanziaria italiana era del tutto diversa.

Tra le novità presenti nella proposta vi è la previsione di un fondo annuo per finanziare con risorse proprie i numerosi cittadini sottoposti a sfratto per morosità incolpevole atteso che l'Ente non è stato inserito nell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa, di cui alla delibera del CIPE del novembre 2003, destinatari di finanziamenti relativi a tali fattispecie. Tra le altre novità del Regolamento vi è la possibilità di finanziare anche le associazioni non succivesi operanti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale. Il regolamento, inoltre, incentiva le associazioni a programmare le proprie attività con anticipo ed a presentarle al Comune prima dell'approvazione del bilancio di modo che l'Ente possa programmare con maggiore completezza la quota da stanziare. Anche il finanziamento alle manifestazioni, in vista di una più vasta applicazione del principio di sussidiarietà, avrà come limite non il 30 % delle spese ma la differenza tra spese e ricavi nei limiti dello stanziamento accordato.

Il Consigliere Francesco Dell'Aversana chiede come il Comune finanzia le spese nascenti dalle modifiche in discussione e rileva che sembrano aumentate le incombenze documentali in capo ai richiedenti i contributi.

Il Sindaco risponde che il finanziamento avverrà con risorse di bilancio e sulla base della programmazione delle associazioni trasmesse al Comune e che il carico documentale è tutt'altro che inasprito. E' il nuovo modello Isee, disciplinato da legge dello Stato, a comportare maggiori oneri documentali, non il regolamento comunale.

RITENUTO di condividere tutto quanto riportato nella allegata proposta e negli allegati alla stessa;

CON 7 voti favorevoli e 2 contrari (Dell'Aversana Francesco e Nardaccio) espressi nelle forme di legge (come evincibile dalla lettura dei verbali relativi alle deliberazioni nn.2, 3 e 6 rispetto all'appello iniziale l'elenco dei Consiglieri presenti si è modificato a seguito dell'ingresso in Aula del Consigliere Dell'Aversana Francesco e dell'uscita del Consigliere Auletta)

DELIBERA:

di APPROVARE la allegata proposta di deliberazione "Modifica Regolamento comunale contrasto della povertà per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 14.4.2003." avanzata dal

Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile;

successivamente, considerata l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON 7 voti favorevoli e 2 contrari (Dell'Aversana Francesco e Nardaccio)

DELIBERA:

di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

OGGETTO: Modifica Regolamento comunale contrasto della povertà per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 14.4.2003.

Il Responsabile del Settore 01 Amministrativo- contabile

PREMESSO che:

- il Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 16 del 14.4.2003 approvava il regolamento comunale contrasto della povertà per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, regolante tutta la vasta materia di competenza dell'Ente locale relativa agli aspetti socio-assistenziali; regolamento tra l'altro vigente e valido in tutti e nove i Comuni facenti parte dell'Ambito socio-assistenziale C6 (ex C3);

CONSIDERATO che:

- a distanza di più di un decennio occorre apportare le necessarie modifiche, gli adeguamenti e integrazioni allo stesso, in virtù della successiva normativa varata dagli organi legislativi regolanti la materia di fattispecie e per una migliore efficacia operativa degli organi di gestione e degli uffici
- in conseguenza di ciò si propone di apportare le seguenti modifiche e integrazioni:
- il comma 1 dell'art. 2 del regolamento viene così riformulato: *"I destinatari dei benefici cui al presente regolamento sono tutti i soggetti residenti nel Comune di Succivo, ivi inclusi i cittadini dell' U.E. e quelli extracomunitari, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno e /o di carta di soggiorno, che si trovino nelle condizioni economiche di cui al DPCM n. 221 del 7.5.1999 e suo regolamento attuativo cui al DPCM n. 305 del 21.7.1999 e loro s.m.i., nonché per quegli enti ed associazioni aventi sede legale ed operativa nel predetto Comune."*;
- Al comma 1 dell'art. 2 del Regolamento viene aggiunto il seguente periodo: *"Possono essere destinatari dei contributi anche enti ed associazioni che non hanno sede legale od operativa nel territorio del Comune di Succivo, purché esplicino la loro attività campi di cui all'art. 272 del D. Lgs. n. 267/2000. Il dato della sede legale non è altresì rilevante nel caso in cui la richiesta riguardi i contributi regolati dall'art.5, comma 3 o dall'art.6 comma 1."*
- laddove in ogni articolo del vigente Regolamento di Contrasto alla Povertà approvato con Delibera del C.C. n. 16 del 14.4.2003 viene riportata la dicitura *"Ambito C3"* deve intendersi riportato *"Ambito C6"*;
- Al comma 1 dell'art. 3 del Regolamento vengono aggiunte le seguenti parole *"cooperazione allo sviluppo; interventi di solidarietà internazionale"*;
- Il comma 1 dell'art. 5 del regolamento viene così riformulato: *"Enti ed Associazioni possono accedere ai benefici di natura ordinaria a condizione che:*
 - a) *Siano iscritti nell'apposito Albo Comunale cui al Regolamento approvato con Delibera del C.C. n.50 del 13.6.2006). La predetta condizione non si applica alle associazioni ed agli enti che esplicano la propria attività nei campi di cui all'art. 272 del D. Lgs. n. 267/2000. Per questi ultimi, l'attività istituzionale e perseguita deve risultare dallo Statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;*
 - b) *Gli interessati inoltrino al competente ufficio, entro il mese di agosto di ciascun anno, apposita istanza di concessione di benefici, corredata da un documento illustrativo delle attività da svolgere, se necessario, secondo un calendario prefissato e dei risultati da raggiungere. Le istanze presentate da enti o associazioni che esplicano la propria attività nei campi di cui all'art. 272 del D. Lgs. n. 267/2000, devono essere corredate,*

altresi dallo Statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;

- c) *Nella domanda di cui alla lettera b) siano indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti, i mezzi finanziari ed operativi e le strutture di cui l'ente o l'associazione dispone;*
- d) *L'ente o associazione richiedente alla data dell'istanza sia costituito da almeno un anno ed abbia approvato almeno un bilancio consuntivo o documento equivalente dal quale si evinca il risultato dell'attività svolta. Si prescinde da tale requisito se l'iniziativa o l'attività svolta viene riconosciuta dalla Giunta Comunale particolarmente meritevole di tutela e incentivazione;*
- *E' abrogato il comma 4 di cui all'articolo 6 "Manifestazioni" del vigente Regolamento di Contrasto alla Povertà e viene aggiunta, in coda al comma 1 del citato articolo 6 la seguente formulazione "La Giunta Comunale è l'organo competente ad accogliere le richieste di contributo di cui al periodo precedente e può, inoltre, valutare di volta in volta, e sulla scorta delle indicazioni di cui agli articoli 2 e 3 dello Statuto Comunale, le eventuali proposte di partenariato a sostegno economico delle manifestazioni culturali che dovessero giungere dalle associazioni iscritte nell'Albo comunale, assumendone in tutto o in parte l'onere economico.";*
- *il comma 2 di cui all'Articolo 6 viene così riformulato "il contributo e l'assunzione dell'onere economico previsti ai sensi del comma 1 del presente articolo e il beneficio per iniziative di cui al comma 3 dell'articolo 5, fermi restando i limiti di cui alle disponibilità di bilancio non potrà mai essere superiore alla differenza tra spese ed entrate della manifestazione e l'erogazione sarà effettuata solamente sulla base della documentazione, da presentarsi a consuntivo quale prova delle spese effettivamente sostenute. In casi specifici ed in particolare per gli interventi e/o progetti da realizzare nei paesi in via di sviluppo, di cui all'art. 272 del D. Lgs. n. 267/2000, dichiarati di rilevante interesse per l'Amministrazione o finalizzati ad interventi di emergenza umanitaria, è facoltà dell'Amministrazione erogare – su richiesta e previa presentazione di fideiussione da parte dell'organismo richiedente – un acconto sul contributo, che comunque non potrà essere superiore al 50% del contributo complessivamente deliberato.";*
- *Il comma 3 di cui all'Articolo 7 viene così riformulato: "La ripartizione dei fondi disponibili sarà effettuata in via prioritaria alle associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro iscritte nell'Albo comunale di cui al Regolamento approvato con delibera del C.C. n.50 del 13.6.2006. All'uopo tali associazioni dovranno presentare istanza di contributo ordinario annuale entro e non oltre il 15 novembre di ciascun anno e l'Amministrazione, sulla scorta delle domande pervenute, in fase di redazione del bilancio preventivo e tenendo conto delle complessive disponibilità finanziarie, creerà apposita posta per ciascuna associazione richiedente. Le istanze andranno presentate su apposito modello di richiesta, all'uopo predisposto dal competente ufficio comunale.";*
- *Il comma 4 di cui all'Art. 7 viene così riformulato: "Le attività rivolte ad agevolare la pratica sportiva dei soggetti diversamente abili saranno prese in considerazione in via prioritaria";*
- *al comma 4 dell'articolo 9 la formulazione "sia equivalente o inferiore a trenta milioni di lire" viene sostituita da "sia equivalente o inferiore a € 15.565,33"*
- *il comma 3 dell'art. 10 viene così riformulato: "Il Comune può elargire contributi a soggetti in condizione di bisogno e residenti nel territorio comunale, sia utilizzando fondi propri che derivanti dai trasferimenti di Stato, Provincia e Regione, in ragione delle normative vigenti.";*
- *In coda all'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 10, viene aggiunta la seguente voce "Famiglie sottoposte a sfratto esecutivo per morosità incolpevole cui all'art. 6 comma 5 della legge n. 124 del 28.10.2014 e cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 804 del 30.12.2014 e relative Linee guida.";*
- *Il comma 7 dell'art. 10 viene così riformulato: "Il soggetto in condizione di bisogno è quello che si trova nelle condizioni economiche descritte e risultanti dall'indicatore ISEE cui al citato DM n.306 del 15.7.1999 e s.m.i. Il Comune si riserva, anche con metodi induttivi, di verificare la reale capacità reddituale del richiedente il beneficio economico, sussidio o provvidenza.";*

- L'articolo 15 "Assistenza fanciulli di madri nubili" viene così riformulato: *"Benefici e provvidenze per l'assistenza di fanciulli di madri nubili vengono finanziati ed erogati secondo modalità e procedure di erogazione e rendicontazione previste dalle vigenti norme nonché dall'apposito Regolamento approvato dal Coordinamento Istituzionale di cui al Piano sociale di Zona dell'Ambito C6. Il Comune, ferme restanti le disponibilità economiche di Bilancio, può erogare, in caso di necessità e di urgenza per casi accertati e segnalati dal servizio sociale, ulteriori contributi aggiuntivi con propri fondi integrativi, che dovranno essere appositamente iscritti in bilancio, senza obbligo di rendicontazione al Comune Capofila, al di là di quelli erogati dall'Ambito stesso. I fondi aggiuntivi comunali vengono comunque regolati dalle medesime procedure del Regolamento approvato dall'Ambito C6, salvo l'obbligo di rendicontazione."*
- del presente Regolamento viene inserita la seguente formulazione generale: *"Benefici e provvidenze per l'assistenza di fanciulli di madri nubili vengono erogati secondo modalità e procedure di erogazione e rendicontazione cui all'apposito Regolamento approvato dal Coordinamento Istituzionale di cui al Piano sociale di Zona dell'Ambito C6. Il Comune, ferme restanti le disponibilità economiche di Bilancio, può erogare, in caso di necessità e di urgenza per casi accertati e segnalati dal servizio sociale, ulteriori contributi aggiuntivi con propri fondi integrativi, che dovranno essere appositamente iscritti in bilancio, senza obbligo di rendicontazione al Comune Capofila, al di là di quelli erogati dall'Ambito stesso. I fondi aggiuntivi comunali vengono comunque regolati dalle medesime procedure del Regolamento approvato dall'Ambito C6, salvo l'obbligo di rendicontazione."*
- L'articolo 16 "Assistenza ai detenuti e assistenza post penitenziaria viene così riformulato:
 1. *"Nell'ambito delle disponibilità proprie di bilancio e dei contributi a trasferimento erogati dalla Regione e/o dall'Ambito C6, il Comune istituisce un fondo per l'assistenza economica ai detenuti o per l'assistenza post-penitenziaria per coloro che si trovano in condizioni di bisogno, che viene determinato, rispetto alla misura del reddito familiare, dalle indicazioni di cui alla legge 448/98 e regolamento attuativo e successive modifiche e integrazioni, al netto di ogni detrazione prevista."*
 2. *Il contributo consiste nell'erogazione di una cifra annuale nella misura di € 500,00 per coloro che si trovano nella fascia di reddito di € 0,00, e di € 300,00 per coloro che si trovano nella fascia di reddito da € 0,01 a € 5.164,00. Il contributo di assistenza post-penitenziaria viene erogato fino a tutto il secondo anno dall'uscita dal penitenziario."*
 3. *Le istanze, corredate dalle attestazioni in autodichiarazione relative al reddito familiare, allo stato di detenzione o di uscita dal penitenziario e allo stato di famiglia, vanno consegnate all'Ufficio socio-assistenziale, che provvederà a preparare la relativa istruttoria. Il contributo viene erogato una volta l'anno."*
- L'art. 18 "assistenza ex Eca" viene così riformulato:
 1. *Il Comune può elargire contributi ai soggetti in condizione di bisogno, così come definiti al comma 1° del precedente articolo 2, nell'ambito delle disponibilità proprie, così come indicate nel PEG o atto equivalente o, comunque con deliberazione della Giunta Comunale e/o derivanti anche da fondi vincolati o da trasferimenti dello Stato – tramite l'istituendo Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e quelli già esistenti, quali i contributi a integrazione della spesa farmaceutica ecc. – della Provincia e della Regione. Tali interventi, erogati a domanda, si possono concretare in forma ordinaria o straordinaria."*
 2. *I contributi erogati in forma ordinaria sono quelli che si concedono, a domanda, e consistono:*
 - a) *Contributo per le persone in disagiate condizioni economiche;*
 - b) *Contributo a integrazione spesa farmaceutica;*
 - c) *Contributi finalizzati all'acquisto di buoni-mensa per gli alunni appartenenti a famiglie a basso reddito o a reddito nullo;*
 3. *I contributi erogati in forma straordinaria sono quelli erogati, a domanda o su segnalazione del Servizio Sociale, per casi al di fuori di quelli previsti per le altre forme di assistenza (contributi a sostegno di singoli o famiglie in condizioni di indigenza assoluta, multiproblematici, con patologie gravi e /o gravissime – tumori, malattie mentali gravemente invalidanti, tali da metterli in condizione di non poter gestire la propria persona – e consistenti anche in forme alternative di sostegno, quali il pagamento della*

pigione o l'esenzione dal pagamento di bollette per servizi resi da servizi comunali o l'accollo del pagamento delle bollette relative alla elettricità, con speciale mandato all'Economo Comunale). Essi sono erogati, sentita la Giunta Comunale, con determinazione del responsabile del Settore competente sull'ufficio assistenza, che dovrà allegare alla stessa l'istruttoria corredata da tutti gli elementi di valutazione del caso, così come indicati nelle disposizioni di legge richiamate e descritte nell'art. 1, ivi compresa la relazione socio-ambientale dell'assistente sociale.". Per questo tipo di contributi viene espressamente costituito un fondo speciale, indicato nel PEG o in atto equivalente o, comunque in una deliberazione della Giunta Comunale.

4. **Contributi per le persone in disagiate condizioni economiche- Modalità.** Coloro che fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito ISEE è compreso tra € 0,00 ed € 5.165,00 possono presentare istanza all'Ufficio Assistenza su apposito modulo, indicato negli allegati al presente regolamento, completandolo di tutte le informazioni in esso richieste e firmandolo in autodichiarazione. Gli sarà rilasciata una ricevuta ove sono indicati numero di acquisizione della pratica, nome dell'incaricato del procedimento e termine entro il quale l'istanza avrà una risposta.

Il contributo economico consiste in una somma erogata all'avente diritto "una tantum" e una volta l'anno con determinazione del Responsabile del Settore competente sull'ufficio assistenza sentita la Giunta Comunale, a seguito di relazione socio-ambientale del servizio sociale. Il contributo massimo erogabile è pari ad € 500,00, valutabile di volta in volta, anche dietro indicazione di una ipotesi di graduazione allegata alle relazioni socio-ambientali del servizio sociale. La domanda può essere reiterata nel corso dell'anno, in particolari casi giustificati da relazione socio-ambientale e da accertamenti ritenuti giustificativi della gravità, valutati dal servizio sociale. L'entità della seconda erogazione sarà subordinata alle disponibilità economiche residue del fondo, una volta soddisfatte tutte le domande di prima istanza.

In ogni caso, il contributo è sempre commisurato alle disponibilità dell'apposito fondo indicato nel PEG o atto equivalente o, comunque con deliberazione della Giunta Comunale e si terrà conto, oltre che degli indicatori di reddito, anche di eventuali altre erogazioni assistenziali cui abbia usufruito il richiedente. A tal proposito, presso l'Ufficio Assistenza viene istituito un albo generale in cui sono registrati tutti gli utenti di contributi assistenziali, con tutte le indicazioni necessarie. Le domande possono essere presentate nel corso dell'anno esse saranno esaminate e gli aventi diritto al contributo lo riceveranno, salvo impedimenti finanziari, contabili o indisponibilità o carenza del fondo apposito.

5. **Contributi a integrazione spesa farmaceutica. Modalità.** Coloro che fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito ISEE è compreso tra € 0,00 ed € 5.165,00 e fanno ricorso a spese farmaceutiche continue per farmaci esclusi dalla fascia di esenzione possono presentare istanza all'Ufficio Assistenza su apposito modulo, completandolo di tutte le informazioni in esso richieste e firmandolo in autodichiarazione. Al richiedente sarà rilasciata una ricevuta ove sono indicati numero di acquisizione della pratica, nome dell'incaricato del procedimento e termine entro il quale l'istanza avrà una risposta.

Il contributo economico consisterà nell'erogazione con determinazione del Responsabile del Settore competente sull'ufficio assistenza sentita la Giunta Comunale, di una somma nella misura massima di € 500,00 a copertura totale o parziale delle spese sostenute in ragione della causale della istanza.

All'istanza andrà accluso certificato del medico curante ove sarà indicata diagnosi e terapia, con indicazione dei farmaci esclusi dalla fascia di esenzione. Il contributo sarà commisurato, in maniera totale o parziale, alla spesa farmaceutica documentata. Pertanto sarà cura del richiedente allegare gli scontrini di spesa o, in alternativa, dichiarare in autocertificazione, l'ammontare della spesa sostenuta.

In ogni caso, il contributo è sempre commisurato alle disponibilità dell'apposito fondo indicato nel PEG o atto equivalente o, comunque con deliberazione della Giunta Comunale

6. **Contributi finalizzati all'acquisto di buoni-mensa per gli alunni appartenenti a famiglie a basso reddito o a reddito nullo. Modalità.** Coloro che fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito ISEE è compreso tra € 0,00 ed € 5.165,00 possono presentare istanza all'Ufficio Assistenza su apposito modulo, indicato negli allegati al presente regolamento,

completandolo di tutte le informazioni in esso richieste e firmandolo in autodichiarazione, al fine di ottenere un contributo finalizzato all'acquisto di buoni-mensa per i figli frequentanti la scuola dell'infanzia. Al richiedente sarà rilasciata una ricevuta ove sono indicati numero di acquisizione della pratica, nome dell'incaricato del procedimento e termine entro il quale l'istanza avrà una risposta. Possono accedere a questa forma di contributo anche i non residenti, ma che abbiano i figli iscritti presso la scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo "E. De Amicis" di Succivo. Il Comune, previo accordo con i Comuni limitrofi, riceverà un contributo integrativo delle spese di assistenza scolastica commisurato al numero degli alunni frequentanti e all'ammontare delle spese sostenute e dei contributi erogati.

Nel PEG o atto equivalente o, comunque con deliberazione della Giunta Comunale verrà indicato l'ammontare del fondo destinato a questo tipo di assistenza ed esso costituirà la cifra annua disposizione. Le istanze vanno presentate, in via ordinaria, tra il 10 giugno e il 31 agosto di ciascun anno scolastico, e tra il 1° gennaio e il 31 marzo, in via straordinaria.

Il contributo consiste nell'erogazione con determinazione del Responsabile del Settore competente sull'ufficio assistenza sentita la Giunta Comunale, di una somma finalizzata alla copertura, totale o parziale, dell'acquisto dei buoni-mensa per la refezione scolastica. In tal caso l'Economo Comunale, una volta deliberata l'entità del contributo agli aventi diritto, avrà mandato per acquistare i blocchetti-mensa, che saranno girati agli interessati tramite l'Ufficio Assistenza.

Il costo dei buoni pasto per il servizio mensa scolastica, va inteso quale quello riconosciuto contrattualmente alla ditta aggiudicataria del servizio.

Nell'istanza andrà indicato il nome del figlio per il quale si richiede il contributo. E' altresì ammessa l'erogazione del contributo per ulteriori figli frequentanti.

Le istanze saranno esaminate e il contributo accordato entro la data di inizio ufficiale della refezione scolastica, che sarà di anno in anno comunicato.

Le domande presentate dopo l'inizio della refezione scolastica saranno ugualmente accolte, e comunque non oltre il 31 marzo di ciascun anno, ma il contributo agli aventi diritto sarà accordato, se sussiste disponibilità sul relativo fondo, a partire dalla data di acquisizione al protocollo. Esse saranno prese in considerazione tenendo conto, rispettivamente, del reddito e, a parità di reddito, del maggior numero di figli a carico e, infine, in caso di ulteriore parità, dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza, fino ad esaurimento del fondo a disposizione.

- Il comma 1, primo periodo, dell'art. 19 viene così riformulato: **"Il Comune assume a proprio carico le spese relative alle rette di ricovero di minori collocati in istituto dall'Autorità Giudiziaria e/o dai Servizi Sociali, secondo le modalità previste dal relativo regolamento, attualmente vigente presso l'Ambito C6"**;
- Il comma 3 dell'art. 19 viene soppresso;
- Il comma 4 dell'articolo 19, che dopo la soppressione del precedente comma 3 ne assume la numerazione, viene così riformulato: **"È istituito un servizio affidi intercomunale, le cui modalità di gestione sono disciplinate dal regolamento attualmente vigente presso l'Ambito C6, così come modificato e riapprovato dal Coordinamento Istituzionale dell'Ambito C6"**;
- Il comma 4 dell'art. 20, al primo periodo del primo punto viene così riformulato: **"L'integrazione scolastica viene assicurata attraverso:**
 - **Istituzione di un servizio di assistenza materiale agli alunni disabili delle scuole materna, elementare e media. Allo scopo, per ciascun anno scolastico, i Dirigenti scolastici segnalano al Comune il numero degli alunni che necessitano di questo servizio e il Comune, con specifici atti, dispone l'erogazione e la gestione del servizio, avvalendosi dei fondi di bilancio all'uopo stanziati. Il servizio viene assicurato tramite modalità di gestione che garantiscano adeguati livelli di professionalità nella erogazione del servizio e il massimo dell'economicità per quanto riguarda i costi di gestione"**.
- Nell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 20 viene eliminato il riferimento al comma 4 dell'art. 6, precedentemente abrogato;
- Nell'art. 21, commi 1 e 2, in luogo del riferimento alla abrogata L.R. 21/1989 è inserito il riferimento alla L.R. n. 11/2007 e relativo regolamento di attuazione n. 4/2014;

- Nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 21, l'erroneo riferimento al punto 2 del 5° comma dell'art. 19 viene sostituito con l'esatto riferimento al **"punto 2 del 5° comma dell'art. 20."**
- L'Art. 23 del regolamento viene così riformulato: **"Gli assegni di maternità e per il nucleo familiare sono regolati dalle modalità cui alle vigenti normative di legge secondo gli aggiornamenti tabellari vigenti."**
- Il comma 1 dell'art. 24 viene così riformulato: **"Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 9.12.1998 N.431 è istituito un Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione è determinata da norme statali, da ripartirsi tra le Regioni e da queste, sulla base del fabbisogno di massima segnalato dai Comuni, ai Comuni stessi, che lo ripartiscono agli aventi diritto sulla base di una graduatoria che terrà conto di una serie di indicatori e di modalità come appresso specificate."**
- il comma 2 dell'art. 24 viene così riformulato: **"Il Comune definisce l'entità e la modalità di erogazione dei contributi, individuando con un apposito bando pubblico i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi del nucleo familiare del richiedente, di seguito specificati :**
 - a) **reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore ad € 3.098,74 all'anno (nell'ipotesi di reddito nullo);**
 - b) **reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore a due pensioni minime INPS, una volta che si siano operati i dovuti abbattimenti del 40%, se trattasi di redditi da lavoro dipendente e la diminuzione di € 516,47 per ogni figlio a carico; in tal caso l'incidenza del canone sul reddito deve risultare non inferiore al 24% e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore ad € 2.324,06 all'anno (nell'ipotesi di reddito nullo);**
 - c) **Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino a un massimo del 25% oppure, in alternativa, i limiti di reddito cui alle lettere a) e b) possono essere innalzati fino a un massimo del 25%."**
- L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 24 viene così riformulato: **"All'esame delle istanze ed alla conseguente predisposizione della graduatoria provvederà un'apposita commissione tecnica composta da dipendenti pubblici, nominata con determinazione del Responsabile del Settore cui afferisce l'ufficio Politiche Sociali, in base alla normativa vigente in materia di impiego alle dipendenze delle P.A."**
- Il primo periodo del comma 10 dell'art. 24 viene così riformulato: **"Una volta esperiti tutti i controlli e redatta la graduatoria da parte della Commissione Tecnica cui al precedente comma 4°, la stessa sarà approvata con determinazione del Responsabile del Settore cui afferisce l'ufficio Politiche Sociali ed il contributo verrà erogato con provvedimento del medesimo Responsabile, una volta che il competente servizio della Giunta Regionale avrà accreditato l'ammontare esatto del trasferimento."**
- All'articolo 24 "Contributi a integrazione canoni di locazione" viene aggiunto, successivamente al comma 10, il seguente comma 11: **"Può essere costituito nell'ambito delle disponibilità di bilancio un fondo comunale annuo, la cui entità viene appostata di volta in volta nei rispettivi esercizi finanziari annuali e pluriennali votati dal Consiglio Comunale, per il sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, ai sensi dell'articolo 6 comma 5 della legge n.124 del 28.10.2013. Un bando annuale provvederà a indicare tempi, modalità di partecipazione ed entità dell'erogazione del contributo, nonché tipologie, casistiche e target dell'utenza interessata."**
- Il comma 3 dell'art. 25 viene così riformulato: **"L'ufficio comunale di assistenza e lo sportello di segretariato sociale fungono da supporto agli utenti per la predisposizione delle domande e la richiesta del contributo."**
- Il comma 4 dell'art. 25 viene così riformulato: **"Possono accedere ai contributi di cui al presente articolo gli studenti il cui reddito familiare annuo lordo non supera gli € 15.493,71, le persone diversamente abili, i cittadini senza alcun reddito e gli anziani a pensione minima."**
- Il comma 5 dell'art. 25 viene così riformulato: **"Le domande vanno inoltrate entro il 30 aprile di ciascun anno e i contributi saranno erogati sino ad esaurimento del fondo, tenendo conto di una graduatoria formata secondo parametri indicati nel bando specifico."**

- L'art. 26 viene così riformulato: **1. le modalità di accesso, i termini e le risorse per l'applicazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento e/o altri strumenti similari di contrasto alla povertà, sono disciplinati e finanziati da norme statali e regionali. 2. Qualora la normativa sovraordinata preveda il concorso della potestà regolamentare dell'ente al fine di disciplinare termini e modalità di accesso all'istituto da parte degli aventi diritto, verrà emanato apposito atto regolamentare.**
- L'art 26 viene così riformulato: **"1. le modalità di accesso, i termini e le risorse per l'applicazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento e/o altri strumenti similari di contrasto alla povertà, sono disciplinati e finanziati da norme statali e regionali. 2. Qualora la normativa sovraordinata preveda il concorso della potestà regolamentare dell'ente al fine di disciplinare termini e modalità di accesso all'istituto da parte degli aventi diritto, verrà emanato apposito atto regolamentare."**;
- L'art. 27 viene così riformulato: **"Le modalità di accesso e di erogazione dei benefici relative ai budget di cura o PTRI (Piano trattamento riabilitativo individuale), sono regolate dal vigente e competente regolamento, così come aggiornato e riapprovato dall'ASL CE."**;
- Il comma 3 dell'articolo 29 "Concessione in uso di beni comunali", viene così riformulato: **"L'uso temporaneo di un bene o di un immobile comunale, in occasione di un evento o di una manifestazione, è disposto dal Responsabile del Settore competente su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno fino a una settimana prima dell'evento per cui si richiede in concessione l'uso del bene e/o dell'immobile comunale; nella domanda dovrà essere indicato sommariamente l'evento e le modalità di svolgimento dello stesso, nonché l'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria dell'ufficio competente, che dovrà comunque dare la precedenza ad eventi programmati dall'Amministrazione comunale, in caso di coincidenza di date, nel caso in cui risultasse impossibile anticipare e/o posticipare gli eventi."**
- L'art. 30 viene così riformulato: **"1. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e di attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, quale condizione legale di efficacia dei provvedimenti stessi, ai sensi dell'art 26 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., è istituito l'Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi incluse le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.**
2. Sull'Albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:
 - **Estremi del beneficiario e indirizzo**
 - **Tipo e quantificazione delle provvidenze**
 - **Estremi della delibera o determina di concessione**
 - **Disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni****3. Le registrazioni sull'Albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo o del provvedimento del responsabile del Settore che dispone la concessione delle provvidenze.**
4. Per la gestione, l'aggiornamento dell'Albo, nonché per la pubblicazione l'accesso allo stesso da parte di eventuali interessati che ne volessero prendere visione, si seguono le norme di legge sulla protezione della privacy. A tale compito è preposto un Responsabile del Procedimento, che curerà l'aggiornamento dell'albo e che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge e dal presente regolamento.";
- Il comma 1 dell'art. 32 viene così riformulato: **"Le erogazioni dei contributi cui agli articoli 22, 23, 24, 25 e 26, derivanti da leggi statali e regionali, durano per gli anni di vigenza delle leggi rispettive. Tali articoli si intenderanno decaduti con il venir meno della o delle leggi che ne sanciscono l'efficacia."**;
- Il comma 2 dell'art. 32 è soppresso;
- Il comma 3 dell'Articolo 32 "Norme transitori e finali" del presente Regolamento, viene così riformulato : **"Con il recepimento e l'approvazione in Consiglio Comunale delle modifiche e integrazioni del presente Regolamento di contrasto della povertà, per la concessione di sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 14.4.2003, ogni precedente formulazione dello stesso è abrogata e/o inefficace"**.

RITENUTO, pertanto doversi apportare le suesposte modifiche e integrazioni al Regolamento comunale di contrasto della povertà per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, approvato con Deliberazione del C.C. n.16 del 14.4.2003;

VISTO lo Statuto comunale e letto l'art.42 del T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000 relativo alle funzioni e alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

PROPONE al CONSIGLIO COMUNALE di DELIBERARE:


di **MODIFICARE** il sopra richiamato Regolamento nelle parti e secondo le formulazioni testé proposte, che qui si intendono riportate e trascritte;

dott. Salvatore D'Angelo



PARERI di REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE: Per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile della presente proposta, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs 267/2000, il sottoscritto, Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile, esprime parere favorevole.

dott. Salvatore D'Angelo



Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
dott. Francesco Morelli



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Marco Verdicchio

CERTIFICA **PLICAZIONE**

IL RESPONSABILE del SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

ATTESTA

che la presente deliberazione è all'Albo Pretorio Comunale conforme all'originale dal _____ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi _____ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267



dott. Salvatore D'Angelo

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

✗ dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

- attesta che la deliberazione di cui al presente verbale diventa esecutiva alla data di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.lgs 267/2000

Succivo, 16. VI. 05



Il Segretario Comunale
Dott. Marco Verdicchio

CERTIFICAZIONE

La presente è copia conforme all'originale esistente agli atti dell'ufficio.

Viene rilasciata copia per uso

- () amministrativo
- () consigliere Comunale
- () altro

Succivo li :

